Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Venerdì, 12 agosto — Numero 191

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Con decreto Reale in data 7 corrente è stato disposto che durante l'assenza dalla capitale del presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno on. Bonomi, la firma degli atti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'interno, sia delegata al ministro del tesoro on. De Nava.

Roma, 12 agosto 1921.

Regio decreto 10 luglio 1291, n. 1047, ***che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820, che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci delle varie Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1920-921 fino a quando non siano tradotti in legge secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e i relativi disegni di legge con le note di variazione e le modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati;

Visto l'art. 4 aggiunto al disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921 con nota di variazioni presentata il 24 giugno 1920 alla Camera dei deputati, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria di L. 2 771.000.000 per provvedere a spese di guerra e a spese che potranno occorrere fino al 30 giugno 1921 per diretta conseguenza della guerra, comprese quelle di mantenimento della maggior forza sotto le armi in Italia, nelle Colonie e all'estero, dando, altresì, facoltà al Governo del Re di effettuare, nei limiti dell'indicata somma, trasporti di fondi tra i capitoli dello stato di previsione medesimo, tanto di parte ordinaria, quanto di parte straordinaria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 5. Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'Amministrazione centrale . + 42,600 —

Cap. n. 28. Compensi per lavori straordinari rela-

tivi ai servizi delle Amministrazioni militari dipendenti . . . . + 4,618,350 —
Cap. n. 61-*ter*. Spese per la guerra concernente le armi e munizioni. . . . . + 70.000.000 —
Cap. 61-*quinquies*. Spese per l'amministrazione civile, per l'esecuzione di lavori di ricostruzione e di riparazione e per l'esercizio delle ferrovie nelle nuove Provincie, ecc. . . + 1.900.000 —
In diminuzione:
Cap. n. 61-*bis*. Spese per la guerra . . . . — 76.590.950 —

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — GASPAROTTO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 14 luglio 1921, n. 1055, ***che mantiene in carica per tutto l'anno scolastico 1922-23 gli attuali componenti il Consiglio e la Giunta del Consiglio per l'istruzione nautica.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661;

Visto il R. decreto 30 maggio 1920, n. 1157;

Ritenuto che allo stato attuale della riforma della istruzione professionale marinaresca sia opportuno conservare nella loro primitiva costituzione i corpi consultivi;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli attuali componenti del Consiglio e della Giunta del Consiglio per l'istruzione nautica restano in carica sino alla fine dell'anno scolastico 1922-923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BERGAMASCO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 17 luglio 1921, n. 1054, ***che estende tutte le disposizioni di legge concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano, alla tenuta « Monachina o Selce » nel territorio del comune di Roma.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1° della legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Vista la domanda 31 gennaio 1921 dei fratelli D'Orazio Gioacchino, Giovanni, Evangelista e Marco fu Leopoldo, comproprietari della tenuta « Monachina o Selce » in Agro romano;

Udito il parere del Comitato permanente della Commissione di vigilanza per l'Agro romano;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutte le disposizioni di legge concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano, sono estese alla intiera tenuta « Monachina o Selce » di proprietà dei fratelli D'Orazio Gioacchino, Giovanni, Evangelista e Marco fu Leopoldo, situata nel territorio del comune di Roma, con accesso indiretto dalla Via Aurelia attraverso la tenuta confermine denominata Massa Gallesina, distinta in catasto coi numeri particellari 325 a 332, 332|1, 333 a 336, 336|1, 337 a 340, 340|1, 341 a 345 e 344 della mappa 64 per una superficie di tavole censuarie 2060,74 pari ad ettari duecentosei, are sette e centiare quaranta e confinante: a nord con le tenute « Porcareccia Pantan Monastero » e « Porcareccia Casalotto »; ad est con la tenuta « Maglianella Rospigliosi »; a sud con la tenuta « Massa Gallesina »; ad ovest con la tenuta « Selce Franchi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MAURI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1053. Regio decreto 3 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Lanciano viene eretto in Ente morale, ed approvato lo statuto organico relativo.